

## Il concordato tra Napoleone Bonaparte e papa Pio VII

La pacificazione religiosa della Francia fu, sin da quando divenne primo console, uno dei principali obiettivi di Bonaparte. Pio VII, eletto papa nell'anno 1800, sotto la minaccia dell'occupazione militare di Roma, fu costretto ad inviare un proprio negoziatore a Parigi, il cardinale Consalvi. Il 15 luglio 1801, finalmente, un accordo fu raggiunto tra la Santa Sede e il nuovo potere francese, nella forma di un Concordato che poneva nuove basi – certamente non sfavorevoli al Primo console – per la convivenza tra la Chiesa cattolica e lo Stato francese.

---

Concordato fra il Sommo Pontefice Pio VII ed il governo francese.

Il governo della repubblica riconosce che la religione cattolica, apostolica e romana è la religione della grande maggioranza dei cittadini francesi. Sua Santità riconosce ugualmente che la medesima religione ha tratto, ed ancora si attende in questo momento, il massimo vantaggio ed il massimo onore dalla instaurazione del culto cattolico in Francia e dalla particolare professione che ne fanno i Consoli della repubblica. Di conseguenza, dopo questo reciproco scambio di riconoscimenti, sia per il bene della religione che per il mantenimento dell'ordine interno, essi hanno convenuto ciò che segue:

Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana sarà liberamente esercitata in Francia. Il suo culto sarà pubblico, conformandosi tuttavia ai regolamenti di polizia, che il governo riterrà necessari alla pubblica tranquillità.

Art. 2. La santa Sede farà, di concerto col governo, una nuova circoscrizione delle diocesi francesi.

Art. 3. Il Sommo Pontefice dichiarerà ai titolari delle diocesi francesi che si attende da loro, conferma fiducia, per il bene della pace e dell'unità, ogni sorta di sacrifici, anche quello delle dimissioni. Dopo questa esortazione, se essi si rifiutassero a questo sacrificio richiesto dal bene della chiesa (ancorché il Sommo Pontefice non si aspetti tale rifiuto), si provvederà, con nuovi titolari, al governo delle diocesi stabilite secondo la nuova circoscrizione, nel modo sotto indicato.

Art. 4. Il Primo Console della repubblica, entro tre mesi dalla pubblicazione della bolla del Sommo Pontefice, nominerà gli arcivescovi ed i vescovi della nuova circoscrizione. Sua Santità conferirà l'istituzione canonica, secondo le forme usuali per la Francia prima del cambiamento di regime.

Art. 5. La nomina ai vescovadi in seguito vacanti sarà ugualmente fatta dal Primo Console, e l'istituzione canonica verrà conferita dalla santa Sede in conformità all'articolo precedente.

Art. 6. I vescovi, prima d'iniziare il ministero, presteranno, direttamente nelle mani del Primo Console, il giuramento di fedeltà che era in vigore prima del mutamento di regime, espresso in questi termini: «Giuro e prometto a Dio, sui santi Vangeli, obbedienza e fedeltà al governo stabilito dalla costituzione della repubblica francese. Ugualmente prometto di non

aver alcun contatto, di non partecipare ad alcun consesso, di non formare alcuna lega, sia all'interno che all'esterno, che possa nuocere alla pubblica tranquillità. E se, nella mia diocesi come altrove, vengo a conoscenza di una trama che reca pregiudizio allo stato, ne informerò il governo».

Art. 7. Gli ecclesiastici del secondo ordine presteranno il medesimo giuramento nelle mani delle autorità civili designate dal governo.

Art. 8. In tutte le chiese cattoliche di Francia, al termine del servizio divino, si pregherà così: «*Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac Consules*».

Art. 9. I vescovi progetteranno una nuova circoscrizione delle parrocchie della loro diocesi, che entrerà in vigore dopo l'approvazione del governo.

Art. 10. I vescovi nomineranno i parroci, ma la loro scelta dovrà cadere su persone gradite al governo.

Art. 11. I vescovi potranno istituire un capitolo nella loro cattedrale ed un seminario per la loro diocesi, senza che il governo sia obbligato a costituirne i fondi di dotazione.

Art. 12. Tutte le chiese metropolitane, cattedrali, parrocchiali o di altro tipo, che non sono state alienate, verranno messe a disposizione dei vescovi.

Art. 13. Sua Santità, per il bene della pace e la felice reintegrazione della religione cattolica, dichiara che né Ella né i suoi successori avanzeranno pretese di nessun genere nei confronti di coloro che hanno acquistato i ben ecclesiastici alienati; e che di conseguenza la proprietà di questi stessi beni, dei diritti e delle rendite ad essi annessi, resterà incommutabilmente nelle loro mani o in quelle dei loro aventi causa.

Art. 14. Il governo assicurerà uno stipendio adeguato al loro stato ai vescovi ed a parroci, le cui diocesi e parrocchie saranno comprese nella nuova circoscrizione.

Art. 15. Il governo prenderà ugualmente opportune disposizioni, affinché i cattolici francesi possano, qualora lo vogliano, istituire fondazioni a favore delle chiese.

Art. 16. Sua Santità riconosce al Primo Console della repubblica francese i medesimi diritti e le medesime prerogative, di cui godeva presso la santa Sede il regime precedente la Rivoluzione.

Art. 17. Le parti contraenti convengono che, nel caso in cui un successore del Primo Console attuale non fosse cattolico, i diritti e le prerogative menzionati nel precedente articolo e la nomina ai vescovadi saranno regolati, per quanto concerne il Primo Console, da una nuova convenzione. Le ratifiche saranno scambiate a Parigi nel giro di quaranta giorni.

Parigi, 15 luglio 1801 (26 messidoro dell'anno IX della repubblica francese).

**Fonte:** D. Menozzi, *Cristianesimo e Rivoluzione francese*, Brescia, Queriniana, 1977.